



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC
Pièces jointes/Allegati: n. 1

Réf. n° - Prot. n. 2941/EL
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta 20/04/2022

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Commissari del Comune di
Saint-Pierre

Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del Consorzio BIM

Al Presidente dell'Associazione dei
Comuni "Sub-Ato Monte Emilius Piana
d'Aosta"

e, p.c., Al Presidente del Consiglio permanente
degli enti locali

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali (D.A.I.T.)
Ufficio I –Gabinetto del Capo
Dipartimento

Oggetto: Invio Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 10234 del 19 aprile –
"Svolgimento dei Consigli Comunali in videoconferenza – Art. 73, comma 1, del
d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27."

Facendo seguito alla comunicazione della scrivente Struttura prot. n. 1646 del 18
febbraio 2021¹ e alla successiva segnalazione inviata tramite posta elettronica istituzionale il
1° aprile 2022, con la quale si informavano gli enti che la disposizione straordinaria che
aveva permesso lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in videoconferenza,
consentendo il collegamento da remoto di tutti o parte dei partecipanti, con la cessazione
dello stato di emergenza da COVID-19 non era più applicabile, con la presente si trasmette

¹ Consultabile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2415

agli enti in indirizzo la circolare in oggetto, prot. n. 10234 del 19 aprile 2022, con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, diversamente da quanto indicato nel proprio precedente parere del 10 giugno 2021, a seguito di uno specifico parere rilasciato dall'Avvocatura Generale dello Stato, conclude che gli enti locali possono disciplinare lo svolgimento delle riunioni dei propri organi in videoconferenza o in modalità mista anche al di là del periodo emergenziale, nell'ambito della propria potestà regolamentare, assicurando il rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali nonché pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse.

A tal fine si fa presente che gli enti che intendono avvalersi di tale facoltà dovranno adottare appositi regolamenti per disciplinare sia le sedute del Consiglio, sia le sedute della Giunta ai sensi, in generale, dell'art. 2, comma 6, e più specificamente dell'art. 20 e dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; per quanto attiene, in particolare, la necessità di assicurare adeguata pubblicità alle sedute dei Consigli comunali, si rimanda a quanto precedentemente riportato nella precitata nota prot. n. 1646/2022.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Tiziana VALLET
- documento firmato digitalmente -

IF/



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

CIRCOLARE N° 33/2022

Roma,

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLÉE
D'AOSTE/VALLE D'AOSTA
per il tramite del Servizio Affari di Prefettura AOSTA

e, p.c. AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
ANCI
Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA
amministrazione@pec.anci.it

ALL'UNIONE PROVINCE D'ITALIA -UPI
Piazza Cardelli, 4 00186 ROMA
upi@messaggipec.it

OGGETTO: Svolgimento dei Consigli Comunali in videoconferenza – Art.73, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - all'art. 73 (*Semplificazioni in materia di organi collegiali*) ha previsto che “ *Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza... , i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Con successivi provvedimenti - da ultimo con l'art.16 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11) - sono stati prorogati i termini della predetta disposizione fino al 31 marzo 2022.

Dal 1° aprile 2022 è cessato lo stato di emergenza connessa all'emergenza epidemiologica e, dunque, la norma in questione non trova più applicazione, non essendo stata prevista una ulteriore proroga della sua efficacia.

Al riguardo, sono pervenuti a questo Dipartimento diversi quesiti da parte di enti locali in ordine alla possibilità - in base alla attuale normativa - di continuare ad avvalersi delle modalità di riunioni in videoconferenza per gli organi collegiali.

In merito a tale questione è stato chiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato, per verificare se, alla luce delle norme vigenti, gli enti locali, nell'ambito della propria autonoma potestà regolamentare, possano disciplinare le proprie riunioni in modalità mista o in videoconferenza, anche in fase successiva al contesto emergenziale disciplinato dal richiamo art.73 del d.l. n.18/2020, assicurando sempre il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità delle sedute e identificazione certa dei partecipanti, previsti dall'ordinamento vigente.

L'Avvocatura Generale dello Stato, con il parere reso, ha evidenziato che l'inciso contenuto nel predetto art. 73 *“che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza* convince sulla possibilità di adozione di un regolamento in tal senso, in linea con le disposizioni del TUEL (D.Lgs. n.267/2000) che, in generale, all'art.7, prevede che *Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.*”

Inoltre, continua il predetto Organo Consultivo il *“successivo art.38, per ciò che in questa sede rileva, dispone che 2.Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.*

I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.[...]

D'altra parte, ha evidenziato la stessa Avvocatura Generale, "il d.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), all'art. 12. - Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, prevede che: 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida...".

Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio delle richiamate disposizioni, l'Avvocatura Generale dello Stato conclude ritenendo che "gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell'art.73 del D.L. n.18/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale.

A tal fine si ritiene necessaria l'adozione di un apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e disciplini l'impiego anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore".

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare quanto sopra agli enti locali nell'ambito delle rispettive Province, facendo pervenire un cortese cenno di assicurazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Sgaraglia)